Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Ingegneria

Regolamento della Commissione per la Qualità della Ricerca
(approvato con delibera n. 3 del CdD del 25.03.2026)

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il Dipartimento di Ingegneria garantisce l'attuazione delle politiche di assicurazione della qualità della ricerca, in modo da declinare nella specificità del Dipartimento il Piano Strategico di Ateneo e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

   A tal fine è costituita e opera presso il Dipartimento di Ingegneria la Commissione per la Qualità della Ricerca (d'ora in poi denominata anche "Commissione"), organo con funzioni di ausilio alla programmazione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività di ricerca dipartimentali, che assolve i seguenti compiti:

   a) formulazione di proposte su politica ed obiettivi strategici per la ricerca dipartimentale, d'intesa con il Direttore e in coerenza con la Politica per la Qualità della Ricerca di Ateneo;
   b) redazione della Relazione annuale sulle attività di ricerca (Scheda SUA-RD) da sottoporre al Direttore e all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, ai fini del successivo invio ai competenti Organi di Ateneo;
   c) monitoraggio semestrale delle attività di ricerca svolte presso il Dipartimento di Ingegneria da sottoporre al Direttore e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
   d) attività di supporto del Direttore di Dipartimento in occasione della procedura di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR);
   e) formulazione di proposte di iniziative rientranti nei compiti di cui al presente articolo al Direttore del Dipartimento e al Consiglio di Dipartimento.

Nello svolgimento dei suddetti compiti, la Commissione si relaziona costantemente con il Direttore di Dipartimento e le altre Commissioni di volta in volta individuate come competenti.

2. La Commissione per la Qualità della Ricerca svolge le proprie attività durante l'intero anno accademico, al fine di assolvere efficacemente le proprie funzioni. I componenti della Commissione assicurano la propria partecipazione alle attività, nonché allo svolgimento dei compiti a ciascuno assegnati come concordato dalla Commissione stessa, d'intesa con il Referente per la qualità della ricerca.

Art. 2. Composizione e funzionamento della Commissione e Referente per la Qualità della Ricerca

1. Per l'espletamento delle attività di cui all'art.1, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, nomina i componenti della Commissione, che rimangono in carica per un periodo corrispondente al mandato del Direttore di Dipartimento. La Commissione è composta dal referente per la ricerca, da due componenti individuati tra i docenti di ruolo afferenti al dipartimento e dal responsabile dell'Area Scientifico Gestionale del PTA.
2. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno al fine di redigere la Relazione annuale sulle attività di ricerca (Scheda SUA-RD) e pianificare gli Obiettivi strategici del Dipartimento, nonché redigere la Relazione di monitoraggio. Si riunisce altresì ogniqualvolta sia richiesto per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.1 del presente Regolamento. Di ogni riunione è redatto verbale a cura del referente che viene poi pubblicato sul sito istituzionale o archiviato in uno spazio intranet dipartimentale. Nell'espletamento dei propri compiti la Commissione richiede i dati e le informazioni necessari alla Segreteria e agli Uffici competenti del Dipartimento.
3. Il Referente per qualità della ricerca è un docente del Dipartimento scelto su proposta del Direttore dal Consiglio di Dipartimento e nominato con Decreto Rettorale; intrattiene i rapporti con i competenti organi di Ateneo per il Sistema della Qualità della Ricerca, partecipando alle relative riunioni e relazionando in sede di Consiglio di Dipartimento. Lo stesso è componente della Commissione e ne assume il coordinamento.

Art.3. Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in sede di Consiglio di Dipartimento.

Art. 4. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di Ateneo in materia di qualità della ricerca.